REGIONE CALABRIA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta n. 254913 datata 8-7-2019

Dipartimento Ambiente Territorio Oggetto: *"Disposizione in ordine alla gestione dei rifiuti solidi urbani della Regione Calabria – Proposta di ordinanza da adottarsi ai sensi dell'art. 191, d. lgs. 152/2006 e s.m.i. per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria durante la stagione estiva."*.

"REGISTRO DELLE ORDINANZE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE CALABRIA"

N° 93 del 09/07/2019

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
(ASSUNTO IL …….. PROT. N. …..….)

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI –■
DECRETI DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

CODICE N. _____

OGGETTO: *Disposizione in ordine alla gestione dei rifiuti solidi urbani della Regione Calabria – Ordinanza Contingibile e Urgente ai sensi dell'art. 191, d. lgs. 152/2006 e s.m.i. per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria durante la stagione estiva.*

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità e la legittimità del presente atto.

Il Dirigente Generale
Responsabile delle iniziative e degli interventi da eseguirsi per il superamento delle criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria (DGR n. 468 del 19-10-2017)
Ing. Domenico Pallaria

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria
n. _____ del _____
Parte _____

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO la Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004, recante "*Statuto della Regione Calabria*", e ss.mm.ii.;
VISTAla Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale*", e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002, recante "*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*", e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante "*Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni*";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24.06.1999 recante "*Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione e successive modificazioni e/o integrazioni*";
VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 recante "D.P.G.R. n° 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica";
VISTA la D.G.R. n. 770 del 11/11/2006 avente ad oggetto "Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale" (L.R. n. 31/2002) e la D.G.R. n. 258 del 14/05/2007 recante "Modifiche all'ordinamento generale della struttura organizzativa della Giunta Regionale";
VISTO l'art. 34, lettera m) dello Statuto Regionale, rubricato "Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale", che espressamente riconosce tra i poteri del Presidente quello di adottare "i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente";
VISTA la DGR N. 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto *"Approvazione nuova Struttura organizzativa della G.R. e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della Struttura Organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013."*;
VISTA la DGR n. 468 del 27/10/2017, recante "Completamento degli interventi necessari al definitivo superamento delle criticità del settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria"
VISTO il DDG n. 1979 del 27/02/2017;
VISTO l'estratto del processo verbale della seduta di Giunta regionale del 30.03.2017;
VISTO il DDG n. 7943 del 08.07.2016 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione del settore n. 8 *"Rifiuti"* del Dipartimento Ambiente e Territorio all'ing. Augruso Antonio;
VISTA la DGR N. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto *"Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. - determinazione della entrata in vigore."* con la quale è stato stabilito che, la nuova struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 è vigente dal 1 agosto 2016;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 191, così rubricato: "*Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi*", che prevede, al suo comma 1, che *"…qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica ed dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente…*";
VISTA la L. n. 225 del 24 febbraio 1992, recante "*Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile*", e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010, "*Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica-Abrogazione D.M. 3 agosto 2005*", per come modificato dal decreto del M.A.T.T.M. del 24 giugno 2015;
VISTO il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*";
VISTA l'O.d.C.P.C. n. 57 del 14 marzo 2013, recante "*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Calabria - Assessorato alle politiche ambientali nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione*", pubblicata sulla GURI n° 69 del 22 marzo 2013;
VISTA la Legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 e ss.mm.ii., recante "Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi";
VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 14, e ss.mm.ii., recante "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria";

PREMESSO CHE

- la situazione ereditata dalla Regione Calabria al momento del subentro alla gestione commissariale (OCPC n. 57 del 27 marzo 2013), era ai limiti dell'emergenza igienico-sanitaria ed ambientale;
- l'impiantistica pubblica di trattamento si presentava obsoleta per tecnologia e ammalorata per carenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre ad essere del tutto insufficiente a soddisfare la domanda di trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale; il principio di autosufficienza e quello di prossimità non erano compiutamente soddisfatti;
- in particolare la situazione era la seguente:
  - ✓ Incompletezza del sistema impiantistico pubblico, insufficiente sia a trattare il rifiuto urbano indifferenziato sia quello organico proveniente dalla raccolta differenziata sia ad accettare gli scarti della lavorazione;
  - ✓ Conferimenti di una parte consistente del rifiuto urbano indifferenziato direttamente in discarica senza alcun preventivo trattamento;
  - ✓ Cattiva manutenzione impiantistica e obsolescenza di quella esistente;
  - ✓ Bassissimi livelli di raccolta differenziata, stagnante intorno a percentuali del 12% rispetto al 65% previsto dalla norma;
  - ✓ Mancato adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti alla direttiva 2008/98/UE, per come recepita dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
  - ✓ Disordine amministrativo in cui versavano alcuni contratti di gestione ereditati dal Commissario delegato pro tempore;
  - ✓ Inadeguatezza della tariffa di conferimento dei rifiuti in impianto, insufficiente a coprire la totalità dei costi di gestione;
  - ✓ Mancato adempimento, da parte degli enti locali, delle prescrizioni di cui alla Legge 14 settembre 2011, n. 148, comma 1-bis dell'art.3-bis;
  - ✓ Un numero elevato di contenziosi pendenti in materia di rifiuti, depurazione e rapporti di lavoro.

DATO ATTO CHE le innumerevoli azioni poste in essere dalla Regione Calabria, per come dettagliatamente esplicitato nella relazione illustrativa di accompagno alla presente ordinanza, hanno consentito di:

- Sottoporre a trattamento la totalità del rifiuto prodotto in Calabria: dal novembre 2014

neanche un chilogrammo di rifiuto viene conferito in discarica senza essere preventivamente trattato in idonei impianti;

- Riefficientare tutti gli impianti pubblici esistenti: ad oggi tutti gli impianti lavorano costantemente al massimo della loro capacità autorizzata, sia quelli di trattamento meccanico biologico che il termovalorizzatore di Gioia Tauro;
- Innalzare in maniera consistente, grazie anche al forte e determinante contributo dei comuni, la percentuale della raccolta differenziata, oggi oscillante intorno al 45% a fronte del 14,8% del 2013;
- Approvare il nuovo Piano Regionale dei Rifiuti Urbani (dicembre 2016), con la previsione di nuove tecnologie impiantistiche in grado di consentire il maggior recupero possibile di materia prima seconda anche dai rifiuti urbani residuali dalla RD, da immettere nel mercato del riciclo, così da ridurre il ricorso alla discarica a meno del 20% del rifiuto totale prodotto;
- Riordinare i contratti lasciati in eredità dal Commissario Delegato, con l'avvenuto svolgimento delle necessarie gare ad evidenza pubblica per la gestione di tutti gli esistenti impianti pubblici (Rossano, Crotone, Catanzaro, Gioia Tauro e Siderno, Lamezia Terme, Reggio Calabria);
- Completare il processo di riassetto della governance del sistema, per come delineato dalla l.r. n. 14/2014. Ad oggi, tutti i comuni appartenenti alle 5 Comunità d'Ambito provinciali , pur avendone delegato la gestione, ai sensi della legge regionale n.5 del 2019 sono subentrati nei rapporti negoziali e nei contratti che fino al 31.12.2018, in vigenza del regime transitorio, erano di competenza dell'ente Regionale ;
- Riequilibrare la tariffa di conferimento ai reali costi di gestione degli impianti di trattamento, con l'emissione di apposite Delibere di Giunta;
- Iniziare un proficuo dialogo con la Protezione Civile Nazionale al fine di trovare copertura finanziaria alle sentenze di condanna provenienti dal contenzioso lasciato in eredità dal Commissario Delegato, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 8/2016.
- programmare e progettare la nuova impiantistica pubblica di trattamento tesa ad accompagnare l'auspicato aumento della percentuale di RD sull'intero territorio regionale sia valorizzando le frazioni raccolte in maniera differenziata sia assicurando il trattamento del rifiuto urbano che da essa residua, in particolare, i cosiddetti Ecodistretti disporranno anche di una linea dedicata al trattamento della frazione umida della raccolta differenziata, con produzione di compost e di biogas che potrà essere trasformato in energia elettrica ovvero sottoposto ad upgrading per la produzione di biometano;
- Espletare le gare per la realizzazione delle prime tre nuove piattaforme impiantistiche (Ecodistretti di Catanzaro; Reggio Calabria; Rossano - in corso di pubblicazione-);

EVIDENZIATO, IN PARTICOLARE, CHE

- per come previsto dall'approvato Piano regionale di Gestione dei Rifiuti, la Regione intende dotarsi di una rete impiantistica pubblica di trattamento che, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità, garantisca la valorizzazione delle frazioni raccolta in maniera differenziata e sia in grado quindi di accompagnare l'auspicato aumento della percentuale di RD sull'intero territorio regionale, nonché di assicurare il trattamento del rifiuto urbano che da esso residua;
- la tipologia impiantistica sarà: per il trattamento dell'organico da raccolta differenziata, del tipo anaerobico, completa di linea aerobica, con produzione di biometano per autotrazione (energia elettrica per il solo impianto di Reggio Calabria) e ammendante di qualità da utilizzare in agricoltura; per il trattamento del secco da RD e del rifiuto urbano indifferenziato residuo, con macchinari in grado di recuperare materia prima seconda da immettere nel mercato del riciclaggio;

DATO ATTO CHE nelle more dell'esecuzione della nuova impiantistica prevista nel Piano Regionale dei Rifiuti, che sarà in grado di assicurare la chiusura dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti(quindi di trattare tutto l'organico da RD) ad oggi:

- è stata aggiudicata nel giugno 2017 la gara per la realizzazione del nuovo ecodistretto di Catanzaro-Alli. L'aggiudicatario, ha prodotto il progetto definitivo ed ha richiesto e ottenuto l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e il parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). In data 22 marzo 2019 è stato acquisito, con prescrizioni, il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Recepite tali prescrizioni, si potrà procedere all'approvazione della progettazione definitiva ed alla successiva sottoscrizione del contratto (si stimano 2-3 mesi). La piattaforma è dotata di una linea di trattamento anaerobico dell'organico per complessivi 22.000 t;
- è divenuta definitiva l'aggiudicazione della gara per la realizzazione dell'ecodistretto di Reggio Calabria – Sambatello. E' in corso di svolgimento la verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara, in esito alla quale si procederà alla stipula del contratto ed alla successiva consegna dei lavori. La piattaforma è dotata di una linea di trattamento anaerobico dell'organico per complessivi 22.000 t;
- Il progetto definitivo per la realizzazione dell'ecodistretto di Rossano è in corso di approvazione. La Regione ha ottenuto tutti i pareri di AIA e di VIA nonché quello del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria. E' in corso di predisposizione la gara di appalto integrato sul progetto definitivo corredato da tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta, che si prevede di pubblicare nel corso del prossimo mese; La piattaforma è dotata di una linea di trattamento anaerobico dell'organico per complessivi 30.000 t;

CONSIDERATO CHE, nelle more della completa attuazione del detto piano, la capacità impiantistica attuale è in grado di coprire la domanda di trattamento complessivo (tal quale e organico da Rd) per tutto il periodo invernale, ma non è nelle condizioni di sopperire all'inevitabile surplus estivo e a cui la Regione ha cercato di sopperire, pur tuttavia:

- ✓ la gara per il conferimento in impianto extraregionali dell'organico, svolta nel corso del 2016, è andata per ben due volte deserta, a testimonianza sia della difficoltà, a livello nazionale, di collocare tale rifiuto sia della carenza infrastrutturale nazionale;
- ✓ la disponibilità al conferimento dell'organico, data dall'ATO Toscana Sud nel corso degli anni 2016 e 2017, e richiesta anche quest' anno, non è stata più confermata;
- ✓ per conto e su delega dell'ATO Reggio Calabria, è stata pubblicata una nuova gara per il conferimento dell'organico fuori regione, in scadenza il 22 luglio 2019 i cui tempi di conclusione della procedura concorrenziale, tuttavia, con consentono di poter disporre delle volumetrie assicurabili dall'aggiudicatario entro il periodo estivo;

RITENUTO pertanto necessario ed urgente per l'imminente arrivo della stagione estiva, e specialmente nel periodo luglio/settembre 2019, individuare delle soluzioni per tamponare - senza incorrere in rischi per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ed a garanzia degli sforzi profusi dai comuni per effettuare la raccolta differenziata - il surplus di produzione sia del rifiuto urbano indifferenziato, che di quello umido, indispensabili per assicurare l'equilibrio del sistema, e nello specifico prevedere le seguenti azioni:

- Impianti pubblici e privati di **trattamento del rifiuto tal quale** (CER 20.03.01): è assolutamente necessario prevedere la possibilità che, se tecnicamente idonei ed in presenza di tutti i presidi ambientali utili all'abbattimento delle possibili ripercussioni sulla salute e sull'ambiente, quindi se operativamente idonei, gli impianti siano in grado di accettare fino al 50% in più di rifiuto in ingresso;
- Impianti pubblici e privati di **trattamento della F.O.R.D.** (frazione organica da raccolta differenziata): è assolutamente necessario prevedere la possibilità che, se tecnicamente idonei ed in presenza di tutti i presidi ambientali utili all'abbattimento delle possibili ripercussioni sulla salute e sull'ambiente, quindi se operativamente idonei, gli impianti siano in grado di accettare fino al 50% in più di organico, ove per F.O.R.D. si intendono i rifiuti di cui ai CER 20.01.08,

20.02.01, 20.03.02., in grado di assicurare comunque il completamento del processo di compostaggio, con produzione di ammendante compostato;

- Per **tutti gli impianti di trattamento del tal quale**, poiché la deroga all'aumento della capacità di trattamento rispetto alla capacità nominale autorizzata comporta una riduzione dei tempi di maturazione della frazione organica di sottovaglio a discapito della qualità della stessa, passando cioè dal codice cer 19.05.03 a quello 19.05.01, è necessario derogare ai limiti di DOC e IRD e quindi che gli stessi impianti debbano poter produrre rifiuto organico parzialmente stabilizzato (di cui al CER 19.05.01) da conferire in discariche da autorizzare ad accettare tale rifiuto ancorché con IRD maggiore di 1.000 mgO_2/kgSVh ed DOC maggiore di 100 mg/l.;

- Autorizzare gli **impianti privati**, individuati dal Dipartimento Ambiente e Territorio e tecnicamente idonei, che per l'occasione sono dichiarati di interesse pubblico, allo stoccaggio dei rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01) e successivo trattamento di trito-vagliatura, con separazione della frazione"secca" - per la quale si autorizza l'eventuale raffinazione - da quella "umida", quest'ultima (identificata con CER 19.12.12) da indirizzare verso successivi e separati trattamenti di biostabilizzazione/maturazione, da svolgersi anche presso altri impianti tecnicamente idonei, anch'essi individuati dal Dipartimento Ambiente e Territorio, che all'uopo sono autorizzati a ricevere il codice CER 19.12.12, ai fini dell'operazione di smaltimento D8 di cui all'allegato B parte IV D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- Autorizzare, all'interno delle aree rientranti all'interno del perimetro delle piattaforme impiantistiche **pubbliche e private** munite di AIA e VIA, l'esercizio dell'attività di biostabilizzazione:
    - della frazione umida proveniente da raccolta differenziata, eventualmente autorizzando anche la ricezione dei CER 20.01.08, 20.02.01, 20.03.02, con successivo trattamento di maturazione da eseguirsi nelle AIE esistenti;
    - della frazione di sottovaglio umido proveniente dall'attività di separazione secco-umido del tal quale, eventualmente autorizzando anche la ricezione dei CER 19.12.12,

  da operarsi attraverso apparecchiature/impianti movibili. Le aree utilizzate per l'esecuzione di detta attività devono essere munite di tutti i presidi ambientali, volti ad assicurare la corretta raccolta dei colaticci, il trattamento delle arie esauste, ed a scongiurare qualsiasi forma di inquinamento ambientale ed evitare possibili ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente;

- Autorizzare, **all'interno delle aree rientranti all'interno del perimetro delle piattaforme impiantistiche pubbliche e private munite di AIA e VIA**, l'esercizio dell'attività di biostabilizzazione della frazione umida proveniente da raccolta differenziata, eventualmente autorizzando anche la ricezione dei CER 20.01.08, 20.02.01, 20.03.02, o della frazione di sottovaglio umido proveniente dall'attività di separazione secco-umido del tal quale, eventualmente autorizzando anche la ricezione dei CER 19.12.12, tramite lo svolgimento di campagne di lavoro della durata massima di 120 giorni mediante noleggio a freddo da parte del soggetto gestore della piattaforma, di impianti mobili di trattamento rifiuti dotati di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 co. 15 del D.Lgs 152/2016 e ss.mm.ii in capo a soggetti terzi. Le aree utilizzate per l'esecuzione di detta attività dovranno essere munite di tutti i presidi ambientali, volti ad assicurare la corretta raccolta dei colaticci, il trattamento delle arie esauste, ed a scongiurare qualsiasi forma di inquinamento ambientale. Il soggetto gestore della piattaforma locatario dell'impianto mobile dovrà tenere una rendicontazione/registrazione separata dei rifiuti trattati durante la campagna di lavoro;

RITENUTO ALTRESI' necessario:

- in caso di possibile temporaneo – ma prolungato – fermo di alcuni impianti ovvero di temporanea – ma prolungata – riduzione della loro capacità di trattamento, poter disporre di impianti tecnicamente idonei ad operare la tritovagliatura del tal quale, con produzione di sopravaglio da conferire direttamente in discarica e di sottovaglio da conferire ad altre piattaforme in grado di stabilizzarlo;

- che taluni impianti, nel rispetto delle prescrizioni previste nei dispositivi di AIA in possesso, possano essere autorizzati ad accettare il rifiuto CER 19.12.12 quale sottovaglio umido

proveniente da altri impianti (i quali non sono nelle possibilità di biostabilizzarlo tutto in loco) al fine di completarne la maturazione e produrre il CER 19.05.01 attraverso le operazioni di cui al codice D8 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/06;

DATO ATTO INOLTRE CHE

- nel corso dell'anno 2018 sempre maggiori Comuni, soprattutto capoluogo (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria) hanno implementato e/o potenziato il servizio di raccolta differenziata del tipo "porta a porta", ingenerando un considerevole e rapidissimo aumento della produzione del rifiuto organico;

RICHIAMATE

1. la nota n.245778 del 01.07.2019 con la quale è stata trasmessa, a tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di trattamento dei rifiuti che devono esprimere parere ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, la relazione illustrativa alla proposta della presente Ordinanza, al fine di acquisirne il relativo parere;
2. la nota prot.n.32944 del 05.07.2019, con cui l'ARPACAL, quale organo tecnico designato dalla legge in materia, esprime parere favorevole a condizione che vengano rispettate le prescrizioni già richiamate con i precedenti pareri, emessi in costanza delle altre ordinanze concernenti l'oggetto, e che con la presente si intendono espressamente richiamate per come di seguito:
   a. i gestori degli impianti TMB, dovranno inviare, entro 10 giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza, una relazione sul ciclo di lavorazione adottato a seguito della stessa che ne evidenzi le variazioni rispetto a quello di progetto. Ne dovrà essere tempestivamente comunicata, inoltre, ogni eventuale successiva variazione;
   b. per tutti gli impianti TMB oggetto di deroga, i rifiuti prodotti classificati con CER 19.05.01 dovranno essere analizzati, ai fini della determinazione di DOC e IRD, con frequenza almeno mensile e comunque ogni volta che varia il ciclo di produzione. Gli esiti delle analisi, corredati da un report sui flussi almeno mensile, degli stessi rifiuti prodotti e avviati a smaltimento in discarica in deroga ai criteri di ammissibilità stabiliti dal DM 24-06-2015, dovranno essere trasmessi mensilmente dai gestori sia alla Regione che all'Arpacal;
   c. i gestori delle discariche che ricevono rifiuti classificati con CER 19.05.01 in deroga ai criteri di ammissibilità stabiliti dal DM 24-06-2015, dovranno inviare con frequenza almeno mensile un report sui flussi in entrata di tali rifiuti. Rimangono fermi gli obblighi di verificare per tali rifiuti il rispetto dei criteri di ammissibilità non oggetto di deroga stabiliti dalla normativa vigente.
   d. siano attuate tutte le misure dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) già inclusi nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali o previsti da altri provvedimenti autorizzativi rilasciati ai gestori degli impianti; sia garantita costantemente la corretta funzionalità dei presidi ambientali esistenti presso i siti degli impianti; la verifica radiometrica dei rifiuti conferiti sia effettuata presso tutti gli impianti; sia rispettata la frequenza delle analisi contenute nella nota prot. n. 4943 del 11/02/2015

   Essa nota prevede altresì che, per le attività di stoccaggio e tritovagliatura, vengano applicate tutte le procedure e le prescrizioni previste per gli impianti di trattamento rsu regolarmente autorizzati a svolgere attività analoghe; la lavorazione della frazione umida proveniente da RD dovrà garantire la produzione di ammendante compostato ai sensi del d.lgs 75/2010,analogalmente a quanto previsto per gli impianti di trattamento FORD, inoltre qualora la lavorazione del sottovaglio CER 191212 preveda le deroghe di processo dovranno essere applicate le prescrizioni stabilite per le attività analoghe svolte presso gli impianti di trattamento rsu; per gli impianti di trattamento mobili si dovranno inoltre garantire anche tutti i presidi ambientali e le azioni di monitoraggio previste dalle autorizzazioni ex art 208 agli stessi rilasciate; l'obbligo di inviare una relazione sul ciclo di lavorazione e di verificare l'efficienza della stabilizzazione della frazione organica venga esteso a tutti gli impianti che effettueranno attività di tritovagliatura sui rifiuti urbani nonché eventuale stabilizzazione in discordanza rispetto alle rispettive autorizzazioni vigenti;

CONSIDERATO che

- L'ASP territoriale di Catanzaro, con nota n.79247 del 04.07.2019, ha espresso parere igienico-sanitario favorevole;
- L'ASP territoriale di Vibo Valentia, con nota n.23610 del 04.07.2019, ha espresso parere favorevole all'emanazione della presente ordinanza a condizione che venga effettuata un'attenta valutazione degli impianti sulla capacità di sopportare un aumento dell'operatività degli stessi;
- le rimanti ASP territoriali, sebbene debitamente interpellate con la richiamata nota n.245778 del 01.07.2019 nulla hanno espresso in merito alle conseguenze igienico-sanitarie derivanti dall'attuazione delle deroghe menzionate nella citata Relazione illustrativa alla proposta di ordinanza;

RIBADITO CHE

- le deroghe normative di cui alla presente ordinanza, con le ulteriori iniziative in corso di esecuzione, ovvero in previsione di attuazione, appaiono imposte dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare la compromissione della salute umana e dell'ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti;
- così operando, vengono mantenuti elevati livelli di tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;
- le disposizioni di cui alla presente Ordinanza non costituiscono deroghe ai principi generali di cui alla Parte I del d. lgs. 152/06 ss.mm.ii.;

VISTA e RICHIAMATA la *Relazione Illustrativa* prodotta dal proponente Dipartimento Ambiente e Territorio, ivi compresi gli allegati in essa presenti e ad essa afferenti per farne parte integrante e sostanziale, nonché i contenuti ivi rappresentati;

VISTA la proposta di ordinanza prot. n. 254913 dell'8 luglio 2019, avanzata dal Dipartimento Ambiente e Territorio per far fronte alle sopra descritte criticità dell'attuale sistema di gestione dei rifiuti in Calabria;

VISTO l'art. 3 *bis* d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale (TUA) si informano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo Testo Unico;

VISTO l'art. 3 *ter* d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si affida, tra l'altro, a tutti gli enti pubblici la tutela dell'ambiente, informando la relativa azione ai principi di precauzione, di prevenzione, di correzione in via prioritaria "alla fonte" dei danni arrecati e del "chi inquina paga";

VISTO l'art. 3 *quinquies* d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si richiamano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra enti, statuali e locali, al fine di assicurare omogenea tutela all'ambiente;

VISTO l'art. 3 *sexies* d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si sancisce il diritto di accesso alle informazioni ambientali e alla partecipazione a scopo collaborativo quale principio generale informatore della materia ambientale;

VISTO l'art. 178 d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si chiarisce che "*la gestione dei rifiuti é effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga … secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica*";

RITENUTA

- imprescindibile ed improcrastinabile – in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione – la necessità, non potendo altrimenti provvedere, nelle more della completa definizione delle attività risolutorie ad oggi intraprese necessarie a ripristinare l'equilibrio del sistema regionale di gestione dei rifiuti di ricorrere all'emanazione, per il tempo strettamente necessario, di una Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 156/2006 e ss.mm.ii., che consenta l'attuazione, in deroga alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema;
- la sussistenza della eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'ambiente e l'impossibilità di provvedere altrimenti, anche in deroga alle vigenti norme dell'ordinamento, prevedendo speciali forme di gestione dei rifiuti, tanto da doversi ricorrere allo strumento straordinario dell'Ordinanza Contingibile ed Urgente prevista dall'art. 191 d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., che consente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché rispettose di elevati livelli di tutela della salute e dell'Ambiente;

PERTANTO con decorrenza dal 9 luglio 2019 e fino al termine previsto dai sotto indicati punti del dispositivo;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nei termini temporali di cui ai punti successivi:

1. in deroga agli artt. 19, 20, 21, 22, 24, 24 bis, 25, 26, 27, 27 bis, 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato, nonché in deroga all'art. 1, commi d), h), i) del DM 24/06/2015 ed all'art. 6 del DM 27-9-2010, che gli **impianti pubblici e quelli privati di interesse pubblico**, di trattamento RSU muniti di AIA ed individuati, di volta in volta, all'uopo dal Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, aumentino, per il periodo 9 luglio-30 settembre, la loro capacità di trattamento e/o ricezione di una percentuale fino al 50% del valore autorizzato, con diminuzione dei tempi di maturazione della FOS e con produzione di rifiuto avente codice CER 19.05.01 (parte di rifiuti e simili non compostati), con IRD (*indice di respirazione dinamico determinato secondo la norma UNI/TS 11184*) anche superiore a 1.000 mgO2/kgSVh e con DOC (*carbonio organico disciolto*) anche superiore a 100 mg/l, nonché avvalendosi, ove tecnicamente opportuno e qualora necessario, dell'utilizzo di impianti mobili di tritovagliatura;
2. in deroga alle AIA possedute dagli impianti pubblici e privati, individuati dal Dipartimento Ambiente e Territorio se tecnicamente idonei ed in presenza di tutti i presidi ambientali atti a soddisfare il surplus di trattamento onde evitare possibili ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente, di autorizzare gli impianti regionali di trattamento della F.O.R.D., **pubblici e privati**, ad accettare, per il periodo 9 luglio – 31 dicembre, fino al 50% in più della loro capacità nominale di trattamento autorizzata, garantendo comunque "*la produzione di ammendante compostato ai sensi del D.lgs. 75/2010*";
3. in deroga agli artt. 19, 20, 21, 22, 24, 24 bis 25, 26, 27, 27bis 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, 208, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato, l'autorizzazione per gli **impianti privati**, individuati dal Dipartimento Ambiente e Territorio e tecnicamente idonei, che per l'occasione sono dichiarati di interesse pubblico, per il periodo 9 luglio-30 settembre, allo stoccaggio dei rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) e successivo trattamento di trito-vagliatura, con separazione della frazione"secca" - per la quale si autorizza l'eventuale raffinazione - da quella "umida", quest'ultima da indirizzare verso successivi e separati trattamenti di maturazione, da svolgersi anche presso altri impianti

tecnicamente idonei, individuati dal Dipartimento Ambiente e Territorio, che all'uopo sono autorizzati a ricevere il CER 19.12.12, ai fini dell'operazione di smaltimento D8 di cui all'allegato B parte IV D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

4. in deroga agli artt. 19, 20, 21, 22, 24, 24 bis, 25, 26, 27, 27 bis, 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, 208, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato, autorizzare, nelle piattaforme impiantistiche **pubbliche e private** munite di AIA e VIA, individuati dal Dipartimento Ambiente e Territorio e tecnicamente idonei, l'utilizzo e l'esercizio di apparecchiature movibili per la biostabilizzazione e/o maturazione della frazione umida proveniente da raccolta differenziata o dal sottovaglio proveniente dall'attività di separazione secco-umido del tal quale, per il periodo 9 luglio-31 dicembre. La frazione organica da RD così biostabilizzata, deve essere sottoposta a successivo trattamento di maturazione da eseguirsi anche nelle AIE esistenti. L'attività di biostabilizzazione e/o maturazione nelle aree individuate all'interno delle piattaforme impiantistiche, anche piazzali esterni, deve avvenire garantendo l'adozione di tutti i necessari presidi ambientali, volti ad assicurare la corretta raccolta dei colaticci, il trattamento delle arie esauste, a scongiurare qualsiasi forma di inquinamento ambientale ed evitare possibili ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente. Le piattaforme individuate dal Dipartimento Ambiente e Territorio sono autorizzate ad accettare i CER 20.01.08, 20.02.01, 20.03.02 ovvero il CER 19.12.12 quale sottovaglio proveniente dall'attività di separazione secco-umido del tal quale.

5. in deroga agli artt. 19, 20, 21, 22, 24, 24 bis, 25, 26, 27, 27 bis, 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, 208, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato, autorizzare, nelle piattaforme impiantistiche **pubbliche e private** munite di AIA e VIA, individuati dal Dipartimento Ambiente e Territorio e tecnicamente idonei, lo svolgimento, entro il 31-12-2019, di campagne di lavoro della durata massima di 120 giorni mediante noleggio a freddo da parte del soggetto gestore della piattaforma, di impianti mobili di trattamento rifiuti dotati di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 co. 15 del D.Lgs 152/2016 e ss.mm.ii in capo a soggetti terzi, ai fini della biostabilizzazione e/o maturazione della frazione umida proveniente da raccolta differenziata o del sottovaglio proveniente dall'attività di separazione secco-umido del tal quale. La aree utilizzate per l'esecuzione di detta attività dovranno essere munite di tutti i presidi ambientali, volti ad assicurare la corretta raccolta dei colaticci, il trattamento delle arie esauste, ed a scongiurare qualsiasi forma di inquinamento ambientale ed evitare possibili ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente. Il soggetto gestore della piattaforma locatario dell'impianto mobile dovrà tenere una rendicontazione/registrazione separata dei rifiuti trattati durante la campagna di lavoro. Le piattaforme individuate dal Dipartimento Ambiente e Territorio sono autorizzate ad accettare i CER 20.01.08, 20.02.01, 20.03.02 ovvero il CER 19.12.12 quale sottovaglio proveniente dall'attività di separazione secco-umido del tal quale.

6. in deroga agli artt. 19, 20, 21, 22, 24, 24 bis, 25, 26, 27, 27 bis, 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, 208, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato, autorizzare, nell'ambito della piattaforma impiantistica di **Lamezia Terme**, per il periodo 9 luglio-31 dicembre, lo stoccaggio del CER 190503 proveniente dalla lavorazione dell'umido, nelle more della sua raffinazione ai fini della produzione di ammendante compostato, nelle vasche in cemento armato posizionate nell'angolo a sud-est dell'area d'impianto, con l'adozione di tutti i necessari presidi ambientali, volti ad assicurare la corretta raccolta dei colaticci, evitare dispersioni eoliche, scongiurare qualsiasi forma di inquinamento ambientale ed evitare possibili ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente;

7. in deroga agli artt. 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, 208, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008 ove non espressamente abrogato, nonché in deroga all'art. 1, commi d), h), i) del DM 24/06/2015 ed all'art. 6 del DM 27-9-2010, di autorizzare, sino al 31-12-2019, gli impianti regionali di **smaltimento**, **pubblici e privati**, ad accettare il conferimento del rifiuto avente codice CER 19.05.01

(parte di rifiuti e simili non compostati) con IRD (*indice di respirazione dinamico determinato .secondo la norma UNI/TS 11184*) anche superiore a 1.000 mgO2/kgSVh e con DOC (*carbonio organico disciolto*) anche superiore a 100 mg/l, prodotto dagli impianti regionali di trattamento meccanico biologico, pubblici e privati di interesse pubblico;

8. che l'esercizio degli impianti di trattamento meccanico-biologico di cui ai punti precedenti, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- tutti gli impianti TMB oggetto di deroga, nonché per quelli che effettuano la stabilizzazione del sottovaglio proveniente dagli impianti di tritovagliatura, devono produrre una relazione di variazione del ciclo di produzione all'Autorità competente al rilascio dell'AIA nonché a tutti gli enti di controllo;
- per tutti gli impianti TMB oggetto di deroga, nonché per quelli che effettuano la stabilizzazione del sottovaglio proveniente dagli impianti di tritovagliatura:
    1. i rifiuti prodotti classificati con CER 19.05.01 dovranno essere analizzati, ai fini della determinazione di DOC e IRD, con frequenza almeno mensile e comunque ogni volta che varia il ciclo di produzione. Gli esiti di tali analisi, corredati da un report sui flussi in ingresso e avviati a smaltimento in discarica in deroga ai criteri di ammissibilità stabiliti dal DM 27-09-2010, dovranno essere trasmessi mensilmente dai gestori sia alla Regione che all'Arpacal;
    2. i gestori delle discariche che ricevono rifiuti classificati con CER 19.05.01 in deroga ai criteri di ammissibilità stabiliti dal DM 24-06-2015, dovranno inviare con frequenza almeno mensile un report sui flussi in entrata di tali rifiuti. Rimangono fermi gli obblighi di verificare per tali rifiuti il rispetto dei criteri di ammissibilità non oggetto di deroga stabiliti dalla normativa vigente.
    3. siano attuate tutte le misure dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) già inclusi nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali o previste da altri provvedimenti autorizzativi rilasciati ai gestori degli impianti (ancorché revocati e/o scaduti);
    4. sia garantita costantemente la corretta funzionalità dei presidi ambientali esistenti presso i siti degli impianti;
    5. sia effettuata la verifica radiometrica dei rifiuti conferiti, anche se non prevista dalle autorizzazioni vigenti;
- per le attività di stoccaggio e tritovagliatura, vengano applicate tutte procedure e le prescrizioni previste per gli impianti di trattamento rsu regolarmente autorizzati a svolgere attività analoghe;
- la lavorazione della frazione umida proveniente da RD dovrà garantire la produzione di ammendante compostato ai sensi del d.lgs 75/2010, analogamente a quanto previsto per gli impianti di trattamento FORD,
- inoltre qualora la lavorazione del sottovaglio CER 191212 preveda le deroghe di processo dovranno essere applicate le prescrizioni stabilite per le attività analoghe svolte presso gli impianti di trattamento rsu;
- per gli impianti di trattamento mobili si dovranno inoltre garantire anche tutti i presidi ambientali e le azioni di monitoraggio previste dalle autorizzazioni ex art 208 agli stessi rilasciate;
- l'obbligo di inviare una relazione sul ciclo di lavorazione e di verificare l'efficienza della stabilizzazione della frazione organica venga esteso a tutti gli impianti che effettueranno attività di tritovagliatura sui rifiuti urbani nonché eventuale stabilizzazione in discordanza rispetto alle rispettive autorizzazioni vigenti;

9. che l'attuazione degli strumenti utili a garantire il corretto smaltimento della quantità di rifiuti prodotti dal territorio regionale, dovrà avvenire anche:

- ✓ sottoscrivendo accordi, ai sensi dell'art. 182 comma 3 d.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., complementari alle azioni necessarie per assicurare la copertura dell'intera produzione regionale;
- ✓ procedendo con l'attuazione della riforma dei servizi pubblici a rilevanza economica, di cui alla l. 148/11 e ss.mm.ii., di cui all'approvata Legge regionale sul Riordino del Servizio di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati" n. 14/2014 ed alla DGR n. 381 del 13-10-2015;
- ✓ adottando tutti gli strumenti utili ai fini di un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata;

- ✓ supportando tutte le iniziative finalizzate all'incremento delle percentuali delle frazioni merceologiche passibili di riutilizzo, recupero e riciclo, ai sensi della Direttiva 2008/98/CE. In particolare, occorrerà procedere, laddove possibile, alle: Green Public Procurement (GPP) o Acquisti verdi della Pubblica Amministrazione ovvero Appalti verdi (cioè l'integrazione di considerazioni di carattere ambientale nelle procedure di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni, principale strumento per mettere in atto strategie di sviluppo sostenibile), previsti anche dalla L.R. n. 18/2013 e rispetto ai quali con DGR n. 295 del 11/08/2015 è stato approvato il disegno di legge *"Promozione degli acquisiti pubblici ecologici e introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisiti della Pubblica Amministrazione*" già sottoposto all'esame del Consiglio regionale per il seguito di competenza.
- ✓ promuovendo l'attuazione delle azioni previste nel vigente Piano regionale di prevenzione dei rifiuti.

Ai sensi, infatti, del comma 2 dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., entro centoventi giorni dall'adozione dell'ordinanza in parola (di cui al comma 1 dello stesso art. 191), (…) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti (…).

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro nel termine di 60(sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
La presente Ordinanza, che consta di pagine dodici (12 – compreso il frontespizio) viene trasmessa, per i successivi adempimenti di competenza, al Dipartimento regionale proponente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

On. le Gerardo Mario Oliverio
(Fto. digitalmente)